



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

**Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale della Sardegna**

COMUNICATO

Attuazione nella campagna 2023 degli Interventi SRA01, SRA03 e SRA29

Si comunica che per la campagna 2023 saranno attivati i seguenti interventi relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima in attuazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e del Complemento Regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna (CSR Sardegna), in corso di finalizzazione:

- SRA01 - ACA1 - Produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Di seguito vengono descritti i principi di selezione, le condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi) e alcune fondamentali regole specifiche per l'attuazione di ciascun intervento.

Le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate per tutto il periodo d'impegno che ha avuto inizio il 1° gennaio 2023.

Con successivi provvedimenti saranno adottati i Bandi con tutti gli ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande.

SRA01 - ACA1 - Produzione integrata

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni: dal 01.01.2023 al 31.12.2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01.01 - 31.12).

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

- P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;
- P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali;
- P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI).

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

- C01 Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita IVA attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola
- C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata

Criteri di ammissibilità della superficie

- C05 Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI. Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture/raggruppamenti colturali: ortive, carciofo, agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino, riso, mais, frumento, sorgo, olivo, cardo e pomodoro da industria.
- Cx6:
 1. la superficie ammessa a premio con la domanda di sostegno per le colture/raggruppamenti colturali agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino e olivo deve essere condotta per tutto il periodo pluriennale d'impegno: dal 01.01.2023 al 31.12.2027 (applicazione dell'intervento ad appezzamenti fissi);
 2. per le colture/raggruppamenti colturali seminativi ortive, carciofo, riso, mais, frumento, sorgo, cardo e pomodoro da industria la superficie ammessa a premio deve essere condotta per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale superficie (particella) è stata inserita: 01/01-31/12 (applicazione dell'intervento ad appezzamenti variabili).

Qualora il titolo di conduzione delle superfici scada prima della fine dei predetti periodi d'impegno è consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
"l'Europa investe nelle zone rurali"



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

Il Criterio Cx6 punto 2. è una proposta di modifica del PSP, in attesa di riscontro dal MASAF. Qualora tale proposta di modifica non venga accolta anche alle colture/raggruppamenti colturali del precedente punto 2. si applica il criterio Cx6 descritto al punto 1, ossia applicazione dell'intervento ad appezzamenti fissi.

Altri criteri di ammissibilità

- C07 La domanda di adesione al SQNPI deve essere presentata a decorrere dal 01.01.2023 ed entro la data che sarà stabilita dalla Regione.

Impegni

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture/raggruppamenti colturali di cui al criterio C05 con DPI regionale approvato alla data di inizio impegno (01.01.2023).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

- I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione.
- I03 Partecipazione, in ogni anno d'impegno, a 4 ore di corso organizzato dall'Agenzia LAORE sulla produzione integrata.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)
- O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Forma del sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno e compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi aggiuntivi, del mancato



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
"l'Europa investe nelle zone rurali"



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.

L'importo del pagamento annuale è stabilito come riportato nella successiva tabella.

Nr. progressivo	Coltura/Raggruppamento colturale	Importo euro/ettaro/anno
1	Agrumi	384,00
2	Vite	475,00
3	Olivo	286,00
4	Fruttiferi (compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio)	509,00
5	Seminativi (riso, mais, frumento, sorgo, cardo)	171,00
6	Ortive (compreso carciofo)	658,00
7	Colture industriali (compreso pomodoro da industria)	208,00

SRA03 – ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

- Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)
- Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande /strip tillage

Nel corso del periodo d'impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni: dal 01.01.2023 al 31.12.2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01.01 – 31.12).

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con l'intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" con cumulabilità del sostegno sulla medesima superficie.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

L'intervento potrà prevedere l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

- P01-Pendenza della superficie oggetto di impegno
- P02-Superficie oggetto d'impegno ricadente in aree delimitate con rischio idrogeologico
- P03-Entità della superficie oggetto di impegno (SOI)

Criteria di ammissibilità

Criteria di ammissibilità dei beneficiari

- C01 Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

Criteria di ammissibilità della superficie

- C04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno sono state coltivate con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente
- C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 4 ettari
- C06 Sono ammissibili le sole colture annuali appartenenti alle seguenti categorie:
 - cereali da granella (escluso il riso)
 - leguminose da foraggio e da granella(sono escluse le colture ortive)

Per entrambe le azioni 3.1 e 3.2 è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo pluriennale d'impegno: dal 01.01.2023 al 31.12.2027 (applicazione dell'intervento ad appezzamenti fissi). Qualora il titolo di conduzione delle superfici scada prima della fine del predetto periodo d'impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione per garantire il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse nella domanda iniziale di sostegno.

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni.

Impegni dell'Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

- I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
- I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
- I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicurino una sufficiente copertura del suolo
- I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione
- I3.1.7 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie
- I3.1.8 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino.

Impegni dell'Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage

- I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza
- I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
- I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicurino una sufficiente copertura del suolo



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

- I3.2.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione
- I3.2.6 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie.
- I3.2.7 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)
- O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Forma del sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno e compensa i beneficiari per una parte dei costi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni.

L'importo del pagamento annuale è stabilito in 250,00 euro/ettaro/anno sia per l'azione 3.1 che per l'azione 3.2.

Al pagamento annuale si applica la seguente degressività:

- fino a 8.000,00 euro/anno: 100% dell'importo
- oltre 8.000,00 e fino a 16.000,00 euro/anno: 80% dell'importo
- oltre 16.000,00 euro/anno: 60% dell'importo

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione di Conversione all'agricoltura biologica
- SRA29.2 Azione di Mantenimento dell'agricoltura biologica

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni: dal 01.01.2023 al 31.12.2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01.01 – 31.12).

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento potrà prevedere l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

- P01: Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi
 - Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE
 - Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE
- P02: Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario
 - Giovani e/o donne
- P03: Principi riconducibili all'adesione iniziative collettive
 - Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

- **C01** Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita IVA attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

Criteri di ammissibilità della superficie

- **C03:** Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.

In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023.

L'applicazione della deroga è subordinata alla sua approvazione da parte della Commissione europea (nota Masaf n. 0105065 del 15.02.2023).

Impegni

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

1. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
2. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno. L'intervento si applica su appezzamenti fissi.
3. Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
4. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative della Regione.
5. Adesione all'intervento con l'intera SAU e le UBA aziendali, ad eccezione degli equidi.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

Cumulabilità con altri interventi

Di seguito riportano gli interventi cumulabili sulla stessa superficie con l'intervento SRA29:

- SRA03 – ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Forma del sostegno

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diverse colture/raggruppamenti colturali. Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi per le superfici con colture/raggruppamenti colturali non destinate all'alimentazione animale.

N. progressivo	Coltura/raggruppamento colturale	SRA29.1 Conversione Importo euro/ettaro anno	SRA29.2 Mantenimento Importo euro/ettaro anno
1	Agrumi	774,00	645,00
2	Foraggiere	148,00	123,00
3	Frutta a guscio	300,00	250,00
4	Fruttiferi	1.080,00	900,00
5	Colture industriali	208,00	173,00
6	Leguminose	140,00	117,00
7	Olivo	504,00	420,00
8	Ortive	1.200,00	1.000,00
9	Pascoli e prati permanenti	16,00	13,00
10	Seminativi	294,00	245,00
11	Vite	816,00	680,00
12	Riso	584,00	487,00

Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici.

In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale deve essere ≤ 2 , così come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848.

La maggiorazione del pagamento per le superfici destinate all'alimentazione del bestiame è variabile in funzione del carico animale su tali superfici ed è sommato al sostegno relativo ai raggruppamenti colturali destinati all'alimentazione del bestiame. Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che il rapporto minimo UBA biologiche/Superfici destinate all'alimentazione animale sia $\geq 0,2$.

Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi per le superfici con raggruppamenti colturali destinate all'alimentazione animale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Autorità di Gestione

ALLEGATO N. 1
ALLA DETERMINAZIONE 128/3117
DEL 22.02.2023

N. progressivo	Raggruppamento culturale	SRA29.1 - Conversione Importo variabile in funzione del carico euro/ettaro/anno		SRA29.2 - Mantenimento Importo variabile in funzione del carico euro/ettaro/anno	
		Carico minimo di 0,2 UBA/ha	Carico massimo di 2 UBA/ha	Carico minimo di 0,2 UBA/ha	Carico massimo di 2 UBA/ha
1	Foraggere destinate all'alimentazione di animali biologici	162,00	292,00	137,00	261,00
2	Pascoli e prati permanenti destinati all'alimentazione di animali biologici	30,00	160,00	27,00	151,00
3	Leguminose destinate all'alimentazione di animali biologici	154,00	284,00	131,00	255,00
4	Seminativi destinati all'alimentazione di animali biologici	308,00	438,00	259,00	383,00



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana